Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° | **ROMA - Sabato, 29 settembre 1934 - ANNO XII** | **Numero 229**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso. annue L. 45 — Estero L 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

Le rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 229 DEL 29 SETTEMBRE 1934-XII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Settembre 1934-XII (Fascicolo 9).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 agosto 1934, n. 1530.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Maglie.

N. 1530 - R. decreto 3 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento in Maglie (provincia di Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. 1531.

Dichiarazione formale dei fini di alcune Confraternite della provincia di Siracusa.

N. 1531 - R. decreto 17 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Siracusa:

1. Floridia - Confraternita di S. Anna;
2. Floridia - Confraternita di Maria SS. del Carmelo;
3. Floridia - Confraternita di Gesù e Maria;
4. Noto - Confraternita dei Cappuccinelli;
5. Noto - Confraternita dello Spirito Santo;
6. Noto - Confraternita di S. Giovanni Battista.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. 1532.

Dichiarazione formale dei fini di 29 Confraternite della provincia di Lecce.

N. 1532 - R. decreto 17 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Lecce:

1. Arnesano - Confraternita di Maria SS. del Rosario;
2. Arnesano - Confraternita di Maria SS. Annunziata;
3. Campi Salentino - Confraternita della SS. Trinità Pellegrini;
4. Campi Salentino - Confraternita del SS. Sacramento;
5. Campi Salentino - Confraternita di S. Filomena;
6. Campi Salentino - Confraternita di S. Giuseppe;
7. Campi Salentino - Confraternita S. Pietro Apostolo;
8. Campi Salentino - Confraternita SS. Cuore Gesù e Maria;
9. Campi Salentino - Confraternita S. Francesco;
10. Lecce - Confraternita di Maria SS. della Provvidenza;
11. Lecce - Confraternita del SS. Sacramento;
12. Lecce - Confraternita del SS. Crocifisso e Gonfalone;
13. Lizzanello - Confraternita di Maria SS. Immacolata;
14. Lizzanello - Confraternita Maria Addolorata;
15. Novoli - Confraternita Maria SS. Immacolata;
16. S. Cesario - Confraternita Buona Morte e Orazione;
17. S. Cesario - Confraternita Maria SS. Immacolata;
18. S. Pietro in Lama - Confraternita di Maria SS. Immacolata;
19. Squinzano - Confraternita Maria SS. Immacolata;
20. Squinzano - Confraternita di Maria SS. Addolorata;
21. Squinzano - Confraternita di S. Giuseppe;
22. Surbo - Confraternita di Maria SS. di Loreto;
23. Surbo - Confraternita di S. Giuseppe;
24. Surbo - Confraternita di S. Pantaleone;
25. Vernale - Confraternita della Buona Morte ed Orazione;
26. Vernale (Frazione Acaja) - Confraternita SS. Sacramento;
27. Trepuzzi - Confraternita del SS. Sacramento;
28. Trepuzzi Confraternita della Buona Morte;
29. Trepuzzi - Confraternita della Purificazione di Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. 1533.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite della provincia di Parma.

N. 1533 - R. decreto 17 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del SS. Sacramento in Scurano e di S. Camillo de Lellis in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1534.

Esecuzione dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-germanico stipulato il 26 settembre 1934 in Berlino per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto come previsto all'art. 14 dell'Accordo di cui all'art. 1, Accordo al quale, mediante apposito scambio di note, è data esecuzione in via provvisoria a decorrere dal 1° ottobre 1934.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 351, foglio 156. — MANCINI.

Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione).

Il Regio Governo italiano ed il Governo del Reich germanico, nell'intento di regolare e facilitare i pagamenti fra l'Italia e la Germania, si sono accordati su quanto segue:

Art. 1.

I pagamenti relativi agli scambi di merci tra l'Italia e la Germania saranno effettuati in Italia per il tramite della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e in Germania per il tramite della Reichsbank, secondo le regole e le modalità indicate negli articoli seguenti.

È vietata ogni altra forma diretta od indiretta di pagamento.

Art. 2.

I pagamenti di merci italiane in Germania dovranno avvenire mediante versamento in Reichsmark. Tale versamento sarà accreditato in un conto generale, senza interessi, aperto dalla Reichsbank all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 3.

I pagamenti di merci germaniche in Italia dovranno avvenire mediante versamento in lire. Tale versamento sarà accreditato in un conto generale, senza interessi, aperto dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero alla Reichsbank.

Art. 4.

Per pagamenti derivanti dagli scambi di merci italo-germanici ai sensi del presente Accordo vanno intesi:

a) i pagamenti relativi alle merci italiane importate in Germania e alle merci germaniche importate in Italia, sempre che la scadenza del pagamento avvenga nel giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo o successivamente, anche se le merci siano state importate prima della data suddetta;

b) le anticipazioni di prezzo che risultino concordate, nei limiti d'uso, per le merci da importare dall'uno nell'altro Paese;

c) i pagamenti di una ditta di uno dei due Paesi per rimborso di dazi doganali, di noli ferroviari, di assicurazioni di trasporto e di altre spese accessorie derivanti dagli scambi di merci italo-germanici sostenute da una ditta dell'altro Paese;

d) i pagamenti relativi al traffico italo-germanico effettuato sotto il regime della temporanea importazione e della temporanea esportazione;

e) i pagamenti per provvigioni e commissioni relative agli scambi di merci italo-germanici;

f) i pagamenti per interessi e differenze di cambio dipendenti dall'esecuzione dei contratti relativi agli scambi di merci italo-germanici;

g) i pagamenti derivanti dagli scambi di merci italo-germanici, non regolati altrove, che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Reichsbank, d'accordo, riconoscano che siano da effettuarsi come previsto all'art. 1.

Art. 5.

Le disposizioni del presente Accordo si applicano solo alle merci che, secondo le disposizioni doganali del Paese importatore, sono riconosciute come merci dell'altro Paese.

Art. 6.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Reichsbank si comunicheranno reciprocamente i versamenti effettuati, con l'indicazione della data di ogni versamento, rimanendo così autorizzato il pagamento ai rispettivi creditori in base alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 7.

I versamenti e i pagamenti di cui agli articoli precedenti avranno luogo sulla base dei corsi di cambio che saranno stabiliti, d'accordo, fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Reichsbank.

La conversione in lire o in reichsmark dei crediti espressi in monete diverse da quelle dei Paesi contraenti si effettua al corso ufficiale delle Borse di Milano o di Berlino del giorno di borsa precedente quello dei versamenti, rispettivamente presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero o presso la Reichsbank.

Art. 8.

I pagamenti ai creditori avverranno nella valuta del proprio Paese, nei limiti delle disponibilità e nell'ordine cronologico dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 9.

Delle somme versate in base all'art. 3 sarà posta a libera disposizione della Reichsbank una quota da concordare.

Il resto rimarrà vincolato al pagamento, in linea di compensazione, dell'importazione italiana in Germania e al trasferimento delle somme destinate all'Italia in virtù dell'Accordo speciale relativo al turismo germanico in Italia.

Art. 10.

Qualora alla fine di ciascun mese (calendario) dovesse accertarsi un avanzo sulla disponibilità risultante ai sensi del secondo alinea dell'art. 9, tale avanzo sarà riservato per fronteggiare prevedibili esigenze future per il pagamento delle esportazioni italiane in Germania e per il fabbisogno del turismo germanico verso l'Italia; o, in tutto o in parte, accreditato ad un conto « trasferimenti vari » tenuto presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e presso la Reichsbank.

In questo conto, con le modalità previste dal presente Accordo, saranno versati e trasferiti in via di compensazione entro il conto stesso:

a) i noli passeggeri percepiti in Germania da Società di navigazione italiane e quelli percepiti in Italia da Società di navigazione germaniche;

b) i saldi risultanti dalle liquidazioni dei conti reciprocamente accesi tra le amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche e ferroviarie dei due Paesi;

c) i pagamenti non regolati altrove che l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Reichsbank concorderanno di ammettere al trasferimento tra i due Paesi.

L'eventuale saldo del conto « trasferimenti vari » sarà destinato a quei trasferimenti non espressamente indicati nel presente Accordo, che verranno concordati tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Reichsbank.

Art. 11.

Dal giorno della scadenza del presente Accordo, gli importatori del Paese, in favore del quale esisterà un saldo verso l'altro Paese, dovranno continuare a versare il controvalore delle merci da essi importate, secondo le disposizioni dell'Accordo stesso, fino all'ammortamento di questo saldo.

Art. 12.

Ognuno dei due Governi prenderà le misure opportune per assicurare l'osservanza delle prescrizioni del presente Accordo da parte dei ceti economici interessati, tenendo conto delle esigenze dei traffici specifici e contemporaneamente della necessità che il pagamento delle merci venga regolato entro i termini consuetudinari.

I due Governi si daranno reciproca assistenza per tutto quanto si riferisce al regolare funzionamento dell'Accordo.

Art. 13.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Reichsbank sono autorizzati a prendere le intese necessarie per assicurare l'esecuzione del presente Accordo. Tali intese avranno la stessa validità delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 14.

Il presente Accordo redatto in doppio originale, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca, sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma il più presto possibile.

Esso entrerà in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche. I due Governi potranno tuttavia dare ad esso esecuzione in via provvisoria, a decorrere da una data, quanto possibile prossima, da fissarsi mediante scambio di note.

L'Accordo resterà in vigore fino al 31 dicembre 1934. Se non sarà denunziato il 15 dicembre 1934 s'intenderà prorogato a tempo indeterminato. Esso potrà tuttavia essere denunziato il 15 di ogni mese e in tal caso cesserà di avere vigore alla fine del mese stesso.

Se le condizioni in base alle quali è stato concluso il presente Accordo dovessero subire notevoli variazioni, ognuna delle Parti contraenti avrà facoltà di richiedere l'apertura di trattative al fine di addivenire ad un nuovo regolamento. Tali trattative dovranno avere inizio, al più tardi, 14 giorni dopo la richiesta.

In fede di che i Plenipotenziari, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo e lo hanno munito dei loro sigilli.

Berlino, lì 26 settembre 1934 - Anno XII

Per il Governo italiano: f.to: Cerruti » Anzilotti

Per il Governo germanico: f.to: Koepke » Hagemann

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1934.

Approvazione del regolamento concernente l'ammissione in carriera e le promozioni per esami nel ruolo degli interpreti traduttori (gruppo B) e degli interpreti orali (gruppo C) in servizio dell'Amministrazione coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;

Riconosciuta la necessità di emanare le norme per l'ammissione in carriera, per le promozioni e per il servizio presso gli uffici dell'Amministrazione coloniale degli interpreti traduttori e degli interpreti orali;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento concernente l'ammissione in carriera e le promozioni per esame nel ruolo degli interpreti traduttori (gruppo *B*) e degli interpreti orali (gruppo *C*) in servizio dell'Amministrazione coloniale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: De Bono.

Regolamento per l'ammissione in carriera e le promozioni per esame nel ruolo degli interpreti traduttori (gruppo B) e degli interpreti orali (gruppo C) in servizio dell'Amministrazione coloniale.

CAPO I.

Disposizioni generali e comuni.

Art. 1.

Ai posti di aspirante interprete traduttore e di alunno interprete orale si accede mediante esami di concorso, al quale possono partecipare coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti rispettivamente dagli articoli 2 e 5 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992.

Per gli interpreti traduttori, il diploma di lingua dovrà essere rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli od anche da altre Scuole ed altri Istituti quando ne sia riconosciuta l'equipollenza.

L'adempimento di tutte le condizioni stabilite dal bando di concorso non dà diritto all'ammissione, che è deliberata insindacabilmente dal Ministro.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato dichiarato non idoneo in due concorsi precedenti.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le colonie da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno almeno due mesi prima della data stabilita per le prove e nel Bollettino ufficiale del Ministero, è indicato il numero e la qualifica dei posti per i quali sono indetti i concorsi, il luogo e la data in cui avranno luogo le prove scritte ed ogni altra norma ritenuta necessaria per l'espletamento dei concorsi medesimi.

CAPO II.

CONCORSI DI AMMISSIONE.

SEZIONE I.

Interpreti traduttori.

Art. 3.

I concorsi per l'ammissione nella carriera degli interpreti traduttori sono banditi per la lingua araba o per la lingua amarica.

Gli esami constano delle seguenti prove obbligatorie:

Prove scritte:

1° Componimento in lingua italiana sopra argomento storico o etnografico dei paesi arabi o dell'Etiopia — a seconda che il concorso sia per l'arabo o per l'amarico;

2° Composizione nella lingua indicata nel bando di concorso su argomento politico-amministrativo coloniale;

3° Traduzione in italiano di un brano letterario, giuridico o religioso;

4° Traduzione dall'italiano nella lingua che è oggetto del concorso di un brano dettato dalla Commissione.

Prova orale:

Interrogazioni di storia politica dell'Europa, dei paesi del Levante e dell'Africa, dal trattato di Vienna ai giorni nostri e di geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, dei paesi del Levante e dell'Africa;

Interrogazioni sulle istituzioni islamiche o sulle istituzioni di storia ed etnografia dell'Etiopia, a seconda che il concorso sia per l'arabo o per l'amarico;

Lettura, versione in italiano e commento di un brano di un testo moderno nella lingua che è oggetto del concorso;

Conversazione nella lingua oggetto del concorso.

Quando il concorso sia per l'arabo, i concorrenti nelle prove suddette, dovranno scrivere e leggere tutte le vocali dell'*i'rab*, nonchè i caratteri magrebini o i corsivi turco-egiziani (*riq'a*).

È in facoltà del candidato di sottoporsi a prova scritta od orale, o ad entrambe le prove, di conoscenza di una o più delle altre lingue parlate nelle Colonie italiane, delle lingue francese, inglese, tedesca, turca e greco moderna.

Le lingue parlate nelle Colonie italiane sono le seguenti:

araba, berbera (nei dialetti nel Gebel Nefusa, di Ghat, Ghadames, Socna ed Augila), haussa, amarica, dancali, tigrina, tigrè, somala, suahili e galla.

La prova facoltativa scritta consta della versione dall'italiano nella lingua indicata dal candidato di un brano dettato dalla Commissione.

La prova orale consiste nel sostenere una conversazione nella lingua stessa.

Art. 4.

Le prove scritte si danno in altrettanti giorni per quante sono le prove stesse, nel periodo massimo di otto ore.

In queste prove è vietato l'uso di grammatiche, e per l'uso di vocabolari od altri libri di consultazione saranno osservate le disposizioni dell'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami di concorso per l'ammissione in carriera degli interpreti traduttori è dato da una Commissione nominata dal Ministro per le colonie e composta: di un Segretario generale di Colonia, presidente, di un funzionario del ruolo direttivo coloniale di grado non inferiore al 6° e di due membri tecnici scelti fra gli insegnanti di Regie scuole superiori o in loro mancanza fra altre persone di notoria competenza nelle lingue e nelle materie sulle quali vertono gli esami.

Un funzionario del ruolo direttivo coloniale di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario.

Per le prove facoltative, alle Commissioni possono essere aggiunti uno o più esaminatori, da nominarsi di volta in volta dal Ministro, i quali avranno voto soltanto per l'esame delle rispettive lingue.

Art. 6.

La Commissione nel giorno stabilito per ciascuna prova scritta prepara tre temi.

I temi, appena preparati, sono chiusi in pieghi sigillati e firmati esteriormente, sui lembi della chiusura, dai membri della Commissione e dal segretario.

I pieghi sono conservati dal presidente della Commissione che provvede al sorteggio del tema da svolgere ed all'apertura del piego relativo, osservando le norme di cui all'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le prove scritte dovranno svolgersi secondo le norme stabilite dagli articoli 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 8.

La Commissione dispone di 10 punti per ciascuna prova obbligatoria di cui al precedente articolo 3.

La votazione per ciascuna prova scritta riflettente la lingua oggetto del concorso, dovrà essere stabilita in base ad un giudizio che tenga conto dell'esattezza della traduzione, della correttezza grammaticale e dello stile.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto la media di almeno sette decimi nelle prove scritte, purchè in ciascuna di esse abbiano conseguito almeno la votazione di sei decimi.

La prova orale s'intende superata qualora il concorrente abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Gli speciali esaminatori indicati nel precedente art. 5 dispongono per ciascuna delle prove facoltative nelle lingue e dialetti parlati nelle Colonie italiane, di un massimo di punti tre, se il candidato abbia sostenuto l'esame scritto e quello orale, e di un massimo di punti due se abbia sostenuto uno solo dei detti esami.

Per ciascuna delle prove facoltative nelle lingue francese, inglese, tedesca, turca e greco moderna, il massimo dei punti stabiliti dal precedente comma è ridotto rispettivamente a due e uno.

La votazione complessiva è costituita dalla somma della media dei punti assegnati nelle prove obbligatorie scritte e dal punto ottenuto in quella orale, alla quale somma saranno aggiunti i punti assegnati per le prove facoltative.

Art. 9.

La graduatoria è formata dalla Commissione di cui al precedente art. 5 secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva ottenuta a norma dell'articolo precedente.

In caso di parità di voti la precedenza sarà stabilita in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Qualora gli invalidi dichiarati idonei non siano in numero sufficiente per coprire i posti riservati agli invalidi stessi ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, i posti rimasti disponibili possono essere assegnati ai vincitori del concorso stesso.

Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami approva la graduatoria con suo decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero.

I posti messi a concorso sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria, salvo i diritti di precedenza e di preferenza stabiliti dalle norme di carattere generale vigenti in materia.

I concorrenti che abbiano raggiunto le votazioni stabilite dal precedente articolo e siano stati classificati idonei ma non siano compresi fra i vincitori, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che risultino successivamente vacanti, salvo la facoltà del Ministro di procedere alla nomina di alcuno di essi in caso di rinuncia di uno dei vincitori con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

SEZIONE II.

Interpreti orali.

Art. 10.

I concorsi per l'ammissione nella carriera degli interpreti orali sono banditi per una delle seguenti lingue o dialetti: araba, berbera (nei dialetti del Gebel Nefusa, di Ghat, Ghadames, Socna e Augila), haussa, amarica, dancali, tigrina, tigrè, somala, suahili e galla.

Gli esami constano di una prova obbligatoria scritta e di una prova obbligatoria orale.

La prova scritta è costituita da un componimento in lingua italiana su argomento qualsiasi interessante le Colonie italiane.

La prova orale consiste:

nel sostenere una conversazione nella lingua che è oggetto del concorso;

nel fare da interprete in una conversazione, rendendo con prontezza e precisione il pensiero degli interlocutori;

nel rispondere ad interrogazioni elementari di storia, geografia e di istituzioni civili e religiose dei popoli che parlano la lingua che è oggetto del concorso, nonchè sull'ordinamento politico amministrativo e giudiziario delle Colonie italiane.

È in facoltà del candidato di sottoporsi ad esame orale di conoscenza di una o più delle altre lingue e dialetti indicate nel primo comma del presente articolo, delle lingue francese, inglese, tedesca, turca e greco moderna. La prova di esame consiste nel sostenere una conversazione nella lingua indicata dal candidato.

Art. 11.

La prova scritta di cui al precedente articolo avrà la durata massima di quattro ore e quella orale di un'ora.

Art. 12.

Il giudizio sugli esami di concorso per l'ammissione in carriera degli interpreti orali è dato da una Commissione nominata dal Ministro per le colonie e composta: di un funzionario del ruolo direttivo coloniale di grado non inferiore al 6° e di due membri tecnici scelti nel modo indicato all'articolo 5.

Un funzionario del ruolo direttivo coloniale di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario.

Per le prove facoltative potranno essere aggiunti alla Commissione uno o più esaminatori in conformità di quanto è prescritto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 13.

Per la preparazione ed il sorteggio del tema, per le modalità di svolgimento della prova scritta e per le conseguenti altre operazioni di esame si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Art. 14.

La Commissione di cui al precedente art. 12 dispone di dieci punti per ciascuna prova obbligatoria.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale s'intende superata qualora il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Gli speciali esaminatori indicati nell'ultimo comma del precedente art. 12 dispongono di un massimo di due punti per ciascuna prova facoltativa nelle lingue e dialetti parlati nelle Colonie italiane e del massimo di un punto per ciascuna prova nelle lingue francese, inglese, tedesca, turca e greco moderna.

La votazione complessiva è costituita dalla somma del punto assegnato nella prova obbligatoria scritta e in quella orale alla quale somma si aggiungono i punti che siano stati assegnati nelle prove facoltative.

Art. 15.

Per la formazione della graduatoria si osservano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.

CAPO III.

CONCORSI INTERNI DI PROMOZIONE.

SEZIONE I.

Interpreti traduttori.

Art. 16.

I concorsi per merito distinto e gli esami d'idoneità per la promozione al grado 9° nella carriera degli interpreti traduttori sono indetti con decreto del Ministro per le colonie per il numero dei posti che possono essere coperti secondo le proporzioni stabilite dall'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale devono essere presentate le domande di ammissione. Tale termine non può essere inferiore a giorni trenta dalla data della pubblicazione del predetto decreto Ministeriale nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I traduttori del grado 10° e 11° i quali alla data del decreto che indice l'esame si trovino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'ammissione al concorso di merito distinto e quelli di

grado 10° che si trovino in possesso dei requisiti medesimi per l'esame di idoneità, debbono, per parteciparvi, fare domanda in via gerarchica al Ministero delle colonie entro lo stesso termine. Le domande si intendono validamente presentate se risultino pervenute nel medesimo termine all'autorità dalla quale gli istanti dipendono immediatamente.

Il Ministro per le colonie, con suo decreto, stabilisce quali siano i traduttori ammessi al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità, e, con lo stesso decreto, fissa la data di esecuzione delle prove scritte.

Ai traduttori ammessi che risiedano nelle Colonie deve essere data in tempo utile partecipazione della loro ammissione e della data di inizio delle prove scritte a mezzo del Governo coloniale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le prove dell'esame di concorso per merito distinto e quelle dell'esame di idoneità si svolgono a Roma ed hanno luogo contemporaneamente, siano i candidati traduttori di arabo oppure di amarico. Ai funzionari ammessi a parteciparvi, se risiedano in Colonia, è dovuto il trattamento stabilito per le missioni dei funzionari coloniali nel Regno dalla data del loro imbarco in Colonia fino al loro ritorno in sede durante il periodo strettamente necessario per la partecipazione alle prove.

Art. 17.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° della carriera degli interpreti traduttori consta delle prove obbligatorie in appresso indicate.

Prove scritte:

1° Componimento in italiano su argomento di storia o di diritto dell'Islam oppure di storia o di diritto dell'Etiopia, a seconda della lingua di cui il concorrente è interprete;

2° Traduzione dall'italiano nella lingua di cui il concorrente è interprete, di un atto dell'Amministrazione coloniale;

3° Traduzione in italiano di un brano di un testo moderno letterario o giuridico.

Prova orale:

Traduzione in italiano e dall'italiano di un brano di prosa o di un discorso;

Conversazione nella lingua di cui il concorrente è interprete;

Interrogazione di morfologia e sintassi della lingua stessa;

Nozioni di istituzioni islamiche o di etnografia dell'Etiopia;

Elementi di legislazione coloniale italiana.

Nelle prove suddette i concorrenti interpreti di arabo dovranno scrivere e leggere tutte le vocali dell'*i'rab*, nonchè i caratteri magrebini o i corsivi turco egiziani (*riq'a*).

È in facoltà del candidato di sottoporsi a prova scritta od orale, o ad entrambe le prove, di conoscenza di una o più delle altre lingue e dialetti coloniali e delle lingue estere indicate nel precedente art. 3. Tali prove verteranno sugli oggetti e si svolgeranno secondo le disposizioni dallo stesso articolo stabilite.

Art. 18.

L'esame di idoneità per la promozione al grado 9° della carriera degli interpreti traduttori consta delle prove obbligatorie indicate in appresso:

Prove scritte:

1° Traduzione dall'italiano nella lingua di cui l'interprete è traduttore, di un atto dell'Amministrazione coloniale;

2° Traduzione in italiano di un brano in lingua araba oppure amarica moderna, a secondo della lingua di cui il traduttore è interprete.

Prova orale:

Traduzione di un brano in lingua araba oppure di un brano in lingua amarica moderna, secondo la lingua di cui il candidato è interprete;

Conversazione nella lingua stessa;

Morfologia e sintassi della lingua stessa;

Nozioni di istituzioni islamiche o di etnografia dell'Etiopia;

Ordinamento delle colonie italiane.

Nelle prove suddette i concorrenti interpreti di arabo dovranno scrivere e leggere tutte le vocali dell'*i'rab*, nonchè i caratteri magrebini o i corsivi turco-egiziani (*riq'a*).

Per le prove facoltative valgono le disposizioni contenute nell'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 19.

Le prove scritte per gli esami di cui ai precedenti articoli 17 e 18 si dànno in altrettanti giorni per quanto sono le prove stesse, nel periodo massimo di 8 ore.

La prova orale per gli esami di merito distinto non deve durare più di un'ora e mezza per ciascun concorrente, e non più di un'ora per gli esami di idoneità.

Per quanto concerne l'uso dei vocabolari o di altri libri per uso e consultazione durante gli esami, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 20.

Per la nomina e per la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità, nonchè per la formazione e il sorteggio dei temi e le modalità di svolgimento delle prove scritte e di quelle orali si osservano le norme stabilite dai precedenti articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 21.

Per l'assegnazione delle votazioni nelle prove scritte e orali, comprese quelle facoltative, sia nell'esame di merito distinto che in quello di idoneità, si osservano le norme contenute nell'art. 8.

Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia conseguito almeno otto decimi di votaazione.

Ai soli effetti dell'eventuale promozione per idoneità sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale tali candidati per essere dichiarati idonei debbono ottenere almeno sette decimi di votazione.

Nell'esame di idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intende superato se il candidato non abbia conseguito sette decimi di votazione.

La votazione complessiva sarà costituita nel modo indicato dal precedente art. 8.

Art. 22.

La graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto e di coloro che abbiano superato l'esame di idoneità è formata dalla Commissione di esame con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il Ministro riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami approva la graduatoria con suo decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

SEZIONE II.

Interpreti orali.

Art. 23.

L'esame di concorso per la promozione al grado 11° nella carriera degli interpreti orali è indetto con decreto del Ministro per le colonie per il numero dei posti che possono essere coperti secondo le disposizioni stabilite dall'art. 5 del R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1992. Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale debbono essere presentate le domande di ammissione. Tale termine non può essere inferiore ai giorni trenta dalla data di pubblicazione del predetto decreto nel Bollettino ufficiale del Ministero. Le domande degli interessati, dirette al Ministero delle colonie, si intendono validamente presentate se risultino pervenute nel termine anzidetto all'autorità dalla quale gli interessati immediatamente dipendono.

Il Ministro per le colonie con suo decreto stabilisce quali siano i concorrenti ammessi all'esame e con lo stesso provvedimento fissa la data di esecuzione delle prove di esame.

Agli ammessi che risiedono nelle Colonie deve essere data in tempo utile la partecipazione della loro ammissione e della data della prova, a mezzo del Governo coloniale alle cui dipendenze prestano servizio.

L'esame si svolge a Roma ed ha luogo contemporaneamente per tutti i candidati, qualunque sia la lingua di cui sono interpreti. Ai funzionari ammessi a parteciparvi, se risiedano in Colonia, è dovuto il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 24.

L'esame di cui all'articolo precedente è costituito da una prova obbligatoria orale la quale consiste:

1° nel sottoporre il candidato ad un esercizio pratico delle funzioni di interprete orale, in una conversazione su argomento politico o amministrativo, rendendo con prontezza e precisione il pensiero degli interlocutori; ed, ove il candidato ne sia in grado, nel fare la traduzione orale in italiano del contenuto di testi semplici redatti nella lingua oggetto dell'esame;

2° in interrogazioni elementari sugli ordinamenti coloniali italiani, sulle istituzioni civili e religiose dei popoli che parlano la lingua oggetto dell'esame, sulla storia dei popoli stessi e sulla geografia dei paesi in cui si parla la detta lingua.

È in facoltà del candidato di sottoporsi ad esame orale di conoscenza di una o più delle altre lingue e dialetti indicati nel primo comma dell'art. 10 e delle lingue francese, inglese, tedesco, turca e greco moderna.

Art. 25.

Per la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per la promozione al grado 11° nella carriera degli interpreti orali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 12.

Art. 26.

La Commissione dispone di 10 punti per la prova obbligatoria di ciascun candidato.

Gli speciali esaminatori per le prove facoltative dispongono di un massimo di due punti per ciascuna prova nelle lingue e dialetti parlati nelle Colonie italiane, e di un punto per ciascuna prova nelle lingue francese, inglese, tedesca, turca e greco moderna.

La prova obbligatoria non si intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sette decimi.

Al punto conseguito nella prova stessa si aggiungono i punti che siano stati assegnati nelle prove facoltative.

Art. 27.

La graduatoria dei vincitori è formata dalla Commissione di esame secondo l'ordine dei punti conseguiti da ciascun candidato con la votazione complessiva di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 28.

Gli interpreti traduttori e gli interpreti orali, oltre che ai servizi di traduzione, possono essere adibiti ad altre funzioni per le quali l'Amministrazione giudichi opportuno valersi dell'opera loro.

Il Ministro: DE BONO.

(9761)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1934.

Approvazione della convenzione per il trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili « Ermes » alla Società « Lloyd Italico e l'Ancora ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1420, che disciplina il diritto degli assicurati di cui all'art. 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto 23 agosto 1934, con cui la Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili « Ermes », con sede in Genova, è stata posta in liquidazione;

Vista la convenzione in data 21 settembre 1934-XII fra il Regio commissario liquidatore della Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili « Ermes », con sede in Genova, e la Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali « Lloyd Italico e l'Ancora », con sede in Genova, per il trasferimento di ufficio a quest'ultima del portafoglio assicurativo della Mutua assicuratrice « Ermes »;

Considerato che per effetto della predetta convenzione e della sua approvazione e pubblicazione, agli assicurati di cui cui trattasi non compete, in forza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, modificato con la legge 22 gennaio 1934, n. 521, e del terzo comma dell'art. 2 del decreto medesimo, il diritto di chiedere lo scioglimento del contratto o di chiedere cauzione a norma dell'art. 433 del Codice di commercio;

Considerato che la Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali « Lloyd Italico e l'Ancora » è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel Regno e che dispone di capitali e riserve nella misura prevista dall'art. 2 del sopra citato decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, la convenzione stipulata il 21 settembre 1934-XII fra il Regio commissario liquidatore della Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili « Ermes », in Genova, e la Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali « Lloyd Italico e l'Ancora » per il trasferimento di ufficio di tutte le polizze costituenti il portafoglio assicurativo della predetta Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili « Ermes », con sede in Genova.

Roma, addì 27 settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

Convenzione per il trasferimento del portafoglio assicurativo dell'« Ermes » Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili al « Lloyd Italico e l'Ancora » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni.

Fra il prof. comm. Ugo Rocco, Regio commissario liquidatore dell'« Ermes » Mutua assicuratrice fra proprietari ed esercenti automobili, con sede in Genova, ed il gr. uff. Enrico Caprile, amministratore delegato del « Lloyd Italico e l'Ancora » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni in Genova, si stipula la seguente

Convenzione

1° L'« Ermes » Mutua assicuratrice trasferisce d'ufficio tutto il suo portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni al « Lloyd Italico e l'Ancora » che assume, a partire dal giorno della approvazione ministeriale della presente convenzione, doveri e diritti promananti dalle singole polizze in vigore, in surroga all'« Ermes » preaccennata, ferme restando le condizioni generali di esse polizze, l'ammontare dei premi pattuiti e le scadenze stabilite.

2° Il « Lloyd Italico e l'Ancora » non assume alcuna responsabilità in ordine ai sinistri avvenuti precedentemente.

3° Con atto in pari data vengono stabilite le misure del compenso dovuto dal « Lloyd Italico e l'Ancora » all'« Ermes » Mutua assicuratrice in liquidazione.

Genova, 21 settembre 1934 - Anno XII

Il Regio commissario liquidatore della Mutua assicuratrice « Ermes »:
Prof. comm. UGO ROCCO.

L'amministratore delegato del « Lloyd Italico e l'Ancora »:
Gr. uff. ENRICO CAPRILE.

(9773)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3231-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bernich ved. Maria di Gioacchino nata Marani, nata a Trieste il 10 agosto 1877 e residente a Trieste, via F. Crispi, 30, è restituito nella forma italiana di « Berni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5314)

N. 11419-3232-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bernje Maria Olga fu Andrea, nata a Trieste il 7 febbraio 1888 e residente a Trieste, via Istituto, 38, è restituito nella forma italiana di « Berni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5315)

N. 11419-3233-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Berne Carlo fu Antonio, nato a Trieste il 22 febbraio 1877 e residente a Trieste, via Coroneo, 5, è restituito nella forma italiana di « Berni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carlo di Carlo, nato il 23 gennaio 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5316)

N. 11419-3234-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Berne ved. Maria fu Giovanni, nata Kiren, nata a Sagoria S. Martino il 3 febbraio 1859 e residente a Trieste, via del Bosco, 14, è restituito nella forma italiana di « Berni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Giovanni, nata il 23 novembre 1887, figlia;
2. Augusto fu Giovanni, nato il 15 settembre 1889, figlio;
3. Giovanni fu Giovanni, nato il 13 settembre 1898, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5317)

N. 11419-3235-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Berne Giovanni fu Bernardo, nato a Valle d'Istria il 22 febbraio 1904 e residente a Trieste, via Crosada, 14, è restituito nella forma italiana di « Berni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5318)

N. 11419-3236-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Berne ved. Maria di Angelo, nata Albrizio, nata a Trebinje (Bosnia)) il 19 gennaio 1889 e residente a Trieste, via E. Toti, 1, è restituito nella forma italiana di « Berni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni fu Luigi, nato l'11 luglio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5319)

N. 11419-3237-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Berne Pietro di Giovanni, nato a Capodistria il 4 ottobre 1888 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 104, è restituito nella forma italiana di « Berni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Bencich di Antonio, nata il 21 febbraio 1893, moglie;
2. Celestino di Pietro, nato il 20 settembre 1913, figlio;

3. Pietro di Pietro, nato il 31 ottobre 1915, figlio;
4. Vittoria di Pietro, nata il 28 dicembre 1919, figlia;
5. Bruno di Pietro, nato il 1° maggio 1923, figlio;
6. Aldo di Pietro, nato il 20 luglio 1926, figlio;
7. Nerina di Pietro, nata l'11 maggio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5320)

N. 11419-3238-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Berne-Pietro fu Pietro, nato a Capodistria il 26 novembre 1869 e residente a Trieste, piazza Goldoni, 3, è restituito nella forma italiana di « Berni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Regina Rosen di Giovanni, nata il 5 marzo 1870, moglie;
2. Margherita di Pietro, nata il 28 gennaio 1899, figlia;
3. Pietro di Pietro, nato il 23 settembre 1900, figlio;
4. Maria Regina di Margherita, nata l'8 settembre 1932, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5321)

N. 11419-3204-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Francesco fu Giuseppe, nato a Erpelle il 29 gennaio 1899 e residente a Trieste, via Cellini n. 3, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5322)

N. 11419-3190-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Antonio di Francesco, nato a Sutta il 22 agosto 1879 e residente a Trieste, Contovello, 49, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Puntar di Giovanni, nata il 25 febbraio 1879, moglie;
2. Stefania di Antonio, nata il 26 dicembre 1907, figlia;
3. Giuseppe di Antonio, nato il 10 maggio 1910, figlio;
4. Emilio di Antonio, nato l'11 agosto 1912, figlio;
5. Angelo di Antonio, nato il 3 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5323)

N. 11419-3191-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Francesco di Francesco, nato a Comeni il 24 agosto 1907 e residente a Trieste, Villa Opicina, 402, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5324)

N. 11419-3192-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Federico di Federico, nato a Trieste l'8 dicembre 1903 e residente a Trieste, via del Pozzo n. 2, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Aristea Cerkvenik di Giovanni, nata il 19 gennaio 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5325)

N. 11419-3193-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Luigi fu Francesco, nato a Pliscovizza il 12 settembre 1879 e residente a Trieste, Guardiella n. 849, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vanda di Luigi, nata il 18 novembre 1909, figlia;
2. Mario di Luigi, nato il 15 agosto 1911, figlio;
3. Paolo di Luigi, nato l'11 dicembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5326)

N. 11419-3194-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Rodolfo fu Giuseppe, nato a Trieste il 3 giugno 1884 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 75, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Filipovic fu Milos, nata il 18 febbraio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5327)

N. 11419-3195-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandelj Vincenzo fu Martino, nato a Tomasovizza il 19 settembre 1869 e residente a Trieste, Santa Maria Madd. Sup. n. 398, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(5328)

N. 11419-3196-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Luciano fu Giovanni, nato a Trieste il 5 luglio 1907 e residente a Trieste, Androna S. Saverio, 1, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Elvira Merlo di Virgilio, nata il 24 novembre 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5329)

N. 11419-3197-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bandeu Giuseppe di Giuseppe, nato a Gorizia l'8 maggio 1900 e residente a Trieste, via Tiepolo, 4, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Natalia Slamich di Maria, nata il 7 gennaio 1904, moglie;
2. Ezio di Giuseppe, nato il 15 maggio 1924, figlio;
3. Lucilla di Giuseppe, nata il 27 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5330)

N. 11419-3198-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bandeu ved. Carolina di Antonio, nata Gerin, nata a Trieste il 16 febbraio 1885 e residente a Trieste, via T. Luciani, 5, è restituito nella forma italiana di « Bandelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Alcide fu Lorenzo, nato il 18 agosto 1907, figlio;
2. Iside fu Lorenzo, nato il 7 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto, sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5331)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 27 settembre 1934, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, concernente modificazioni all'ordinamento delle Corti di assise.

(9766)

MINISTERO DELLE COLONIE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati, il giorno 26 settembre 1934-XII, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1466, relativo alla estensione alle Colonie del R. decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente la tassa di bollo sui titoli esteri ».

(9767)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Estrazione dei premi per i buoni del Tesoro novennali 1940, 1941 e 1943.

Si notifica che il giorno 27 ottobre 1934-XII, alle ore 10, avranno luogo, in Piazza Venezia, le estrazioni per l'assegnazione dei premi da L. 1.000.000 e da L. 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle cinque serie scadenti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, delle quattro serie scadenti nel 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332, e ai buoni del Tesoro novennali 4 % delle sette serie scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000, relativi ai buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941, e di quelli da L. 100.000, relativi ai buoni del Tesoro novennali 1943 suindicati, verrà proseguito nei giorni 29 ottobre e successivi, alle ore 10, in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico.

Il giorno 24 dello stesso mese di ottobre, alle ore 10, pure in una sala a pianterreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra. Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931-IX, ed ove non siano terminate nel detto giorno 24 ottobre continueranno nel giorno successivo 25, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 26 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9758)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 38.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data della ricevuta: 17 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevua: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta De Magistris Ettore di Giuseppe per conto del comune di Galatone — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Ammontare della rendita: L. 40 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — Data della ricevuta: 15 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricev. Debito Pubblico — Intestazione della ricevuta: Buonaccorsi Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 125 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9735)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 201.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 settembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.585
Inghilterra (Sterlina)	57.55
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.92
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.945
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.90
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.65
Id. 3,50 % (1902)	85.925
Id. 3 % lordo	66.45
Prestito Conversione 3,50 %	87.975
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.175
Id. id. id. 1940	107.175
Id. id. id. 1941	107.30
Id. id. id. 1943	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.475

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il 1° comma dell'art. 5 del proprio decreto in data 3 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1934-XII, con il quale è stato bandito un concorso per 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nell'Ispettorato corporativo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso bandito con decreto Ministeriale 3 gennaio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1934-XII, per 30 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nell'Ispettorato corporativo, avranno luogo in Roma nei giorni sottoelencati e nei locali che saranno indicati con comunicazione diretta agli ammessi al concorso:

per i 10 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe riservati ai licenziati dalla sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore: giorni 17, 18, 19 ottobre 1934-XII;

per i 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe riservati ai periti tecnici industriali ed alle donne in possesso della licenza di istituto medio di 2° grado: nei giorni 20, 21, 22 ottobre 1934-XII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(9738)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato a cattedre di scuole e di istituti di istruzione media tecnica (decreto Ministeriale 17 luglio 1934-XII).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185;

Visto il bando per i concorsi-esami di Stato a cattedre di scuole e di istituti di istruzione media tecnica, approvato con decreto Ministeriale 17 luglio 1934-XII;

Udita la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

È fissato, nell'ordine stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto, il diario delle prove scritte e grafiche per i concorsi-esami di Stato anzi citati.

Art. 2.

Con particolare ordinanza, che sarà affissa tempestivamente nell'Albo del Ministero, saranno indicati i locali e le modalità che si riferiscono alle dette prove.

Roma, addì 24 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

Diario delle prove scritte e grafiche per i concorsi-esami di Stato di cui al decreto Ministeriale 17 luglio 1934-XII.

CLASSE	CATTEDRA	NATURA DELLA PROVA	DATA
	Classi di concorso — TABELLA A.		
A I	Italiano, storia, geografia e cultura fascista	scritta	Ottobre 27
A II	Lettere italiane e storia	scritta	» 25
A III	Lingua e letteratura tedesca	1ª prova scritta 2ª prova scritta	» 15 » 16
	Lingua e letteratura francese	1ª prova scritta 2ª prova scritta	» 17 » 18
	Lingua e letteratura inglese	1ª prova scritta 2ª prova scritta	» 19 » 20
A IV	Lingua e letteratura inglese	1ª prova scritta 2ª prova scritta	» 21 » 22
	Lingua e letteratura tedesca	1ª prova scritta 2ª prova scritta	» 23 » 24
A V	Matematica	scritta	» 17
A VI	Matematica e fisica	scritta	» 24
A VII	Chimica e merceologia	scritta	» 20
A IX	Disegno	grafica	» 24
A X	Costruzioni e disegno di costruzioni	1ª prova scritta 2ª prova scritta	» 27 » 29
	Classi di concorso — TABELLA B.		
B I	Italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista	scritta	Ottobre 26
B II	Matematica	scritta	» 30
	Classi di concorso — TABELLA C.		
C I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	scritta	Ottobre 31
	Classi di concorso — TABELLA D.		
D I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	scritta	Ottobre 21
D II	Chimica e industrie agrarie	scritta	» 22
D IV	Agricoltura	1ª prova scritta 2ª prova scritta	Novemb. 3 » 5
D V	Economia ed estimo rurale	1ª prova scritta 2ª prova scritta	» 7 » 8
D VI	Olivicoltura e oleificio	1ª prova scritta 2ª prova scritta	» 10 » 11
D XI	Giardinaggio	scritta	» 13
D XIII	Zootecnia	scritta	Ottobre 29
	Classi di concorso — TABELLA E.		
E I	Matematica fisica e chimica	scritta	Novemb. 3
E II	Elettrotecnica	scritta	Ottobre 21
E IV	Meccanica e disegno professionale	scritto-grafica	» 19
E VIII	Tecnologia e disegno professionale	1ª prova scritta 2ª prova grafica	» 27 » 29
E X	Tecnologia, elementi di costruzione, disegno professionale	grafica	Novemb. 2
	Classi di concorso — TABELLA F.		
F I	Fisica	scritta	Novemb. 8
F II	Fisica ed elettrotecnica	scritta	» 6
F III	Elettrotecnica e laboratorio	scritta	» 10
F IV	Radiotecnica e laboratorio	scritta	Ottobre 17
F V	Meccanica, macchine, disegno relativo	1ª prova scritta 2ª prova grafica	» 15 » 16
F VI	Disegno tecnico	1ª prova scritta 2ª prova grafica	Novemb. 12 » 13

Segue: *Classi di concorso* — TABELLA F.

CLASSE	CATTEDRA	NATURA DELLA PROVA	DATA
F VIII	Chimica e laboratorio	scritta	Ottobre 25
F IX	Chimica industriale e tintoria e laboratorio	scritta	Novemb. 14
F X	Tecnologia meccanica e laboratorio	scritta	Ottobre 23
F XII	Tecnologia delle costruzioni impianto del cantiere ed estimo	scritto-grafica	» 26
F XV	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione tessuti	1ª prova scritta 2ª prova grafica	Novemb. 16 » 17

Classi di concorso — TABELLA G.

CLASSE	CATTEDRA	NATURA DELLA PROVA	DATA
G I	Computisteria e pratica commerciale	scritta	Ottobre 15

Classi di concorso — TABELLA H.

CLASSE	CATTEDRA	NATURA DELLA PROVA	DATA
H I	Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	Ottobre 18
H II	Geografia generale ed economica	scritta	» 29
H III	Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	» 29
H IV	Materie giuridiche ed economiche	1ª prova scritta (diritto) 2ª prova scritta (economia)	» 31 Novemb. 2

Classi di concorso — TABELLA I.

CLASSE	CATTEDRA	NATURA DELLA PROVA	DATA
I I	Agronomia ed estimo	1ª prova scritta 2ª prova scritta	Ottobre 15 » 16
I II	Topografia	1ª prova scritta 2ª prova grafica	» 20 » 21

Classi di concorso — TABELLA L.

CLASSE	CATTEDRA	NATURA DELLA PROVA	DATA
L I	Lettere italiane	scritta	Ottobre 16
L II	Storia e geografia	scritta	Novemb. 12
L III	Fisica, elementi di chimica e di macchine	scritta	Ottobre 31
L IV	Astronomia e navigazione	scritta	» 20
L V	Attrezzatura e manovra	scritta	Novemb. 3
L VI	Macchine marine e disegno	1ª prova scritta 2ª prova grafica	» 13 » 14
L VII	Teoria e costruzione della nave	1ª prova scritta 2ª prova grafica	» 15 » 16

Classi di concorso — TABELLA M.

CLASSE	CATTEDRA	NATURA DELLA PROVA	DATA
M II	Disegno	1ª prova grafica 2ª prova grafica	Ottobre 16 » 17

Classi di concorso — TABELLA N.

CLASSE	CATTEDRA	NATURA DELLA PROVA	DATA
N I	Italiano, storia e geografia	scritta	Ottobre 31
N III	Disegno, storia dell'arte	1ª prova scritta 2ª prova grafica 3ª prova grafica	Novemb. 3 » 5 » 6

(9763)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.